

Con riferimento ai provvedimenti che verranno esaminati dal Preconsiglio di oggi, si rappresenta quanto segue.

Con riferimento allo schema di decreto legislativo modificativo del decreto legislativo 229 del 2017, sulla nautica da diporto, per gli aspetti di competenza del Ministero della salute, si chiedono le seguenti modifiche:

all'articolo 15, lettera b), che modifica il comma 6-bis dell'art. 39 del d.lgs. n. 171 del 2005, nell'ultimo periodo Con il regolamento di attuazione del presente codice sono stabiliti i requisiti psico-fisici, per il conseguimento e il rinnovo delle patenti nautiche A, B, C e D. Con il medesimo regolamento sono stabiliti i requisiti psico-fisici per il rilascio e il rinnovo delle patenti nautiche A, B e C anche a persone con disabilità motoria e sensoriale., dopo le parole Con il regolamento di attuazione del presente codice, siano inserite le seguenti, ,adottato anche con il concerto con il Ministro della salute,;

all'articolo 30, lettera c), che sostituisce la lettera i) dell'articolo 59 del d.lgs. n. 229 del 2017, la formulazione attuale venga sostituita dalla seguente :

i) disciplina dei requisiti soggettivi, fisici, psichici e morali per il conseguimento, la convalida e la revisione delle patenti nautiche, anche a favore di persone con disabilità fisica, psichica o sensoriale, ovvero con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA), nonché delle modalità di accertamento e di certificazione dei predetti requisiti, prevedendo misure di semplificazione finalizzate a svolgere le visite mediche, oltre che presso strutture pubbliche, anche presso gabinetti medici, anche allestiti nelle sedi delle scuole nautiche e dei consorzi per l'attività di scuola nautica, purchè svolte da medici in possesso del codice identificativo per il rilascio delle patenti guida, ai sensi del dm 31 gennaio 2011.

La suddetta richiesta di modifica è giustificata dal fatto che le certificazioni di idoneità psicofisiche presso altre strutture private non possono essere svolte senza il riferimento al fatto che le visite debbano essere svolte da un medico in possesso del codice identificativo ai sensi del dm 31 gennaio 2011, poichè ci sarebbe uno scarso controllo dell'operato e della qualità certificativa.

Infatti, nel codice della strada, per il rilascio delle patenti di guida, ad esempio, possono rilasciare la patente i medici ai sensi dell'art 119 comma 2, il quale prevede che ciascun medico è dotato di un codice identificativo ben preciso che permette di risalire al suo operato, al tipo di certificato rilasciato oltre che ad un tracciamento "fiscale" pur non essendo quest'ultimo un tema di competenza del Ministero della salute.

Nella disciplina che si propone in materia di patente nautica, invece, questa possibilità non è prevista nonostante vengano anche introdotte previsioni riferite a nuove sedi, rispetto alle attuali previsioni contenute nella lettera i) del d.lgs. n. 229, in cui si effettuano le visite mediche.

Si chiede anche di eliminare il riferimento nonché nelle sedi dei soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264 in quanto la predetta legge riguarda la formazione professionale per attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto si intende lo svolgimento di compiti di consulenza e di assistenza e quindi esula dall'ambito di intervento della citata lettera i).

In merito agli altri provvedimenti, si comunica il nulla osta alla prosecuzione dell'iter di approvazione.

Ufficio legislativo